



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010 e OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1 e s.m.i.

DECRETO COMMISSARIALE N. 165 del 26 MAR. 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE

OGGETTO: Decreto rideterminazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento ex O.P.C.M. n.3886/2010 – APQ 30.03.2010, denominato “Opere di consolidamento e regimentazione idraulica frazione Presa del Comune di Piedimonte Etneo” – codice di identificazione CT 033 A

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott.Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato N° 265 del 07/10/2011, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto denominato “Opere di consolidamento e regimentazione idraulica frazione Presa del Comune di Piedimonte Etneo” – codice di identificazione CT 033 A che prevede anche l'esproprio di immobili per la realizzazione delle opere previste;

CONSIDERATO che col prefato Decreto l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile;

VISTO il decreto del Commissario straordinario delegato N° 319 del 14 Novembre 2011 col quale è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto;

VISTA la “Relazione tecnica Generale” – la “Planimetria e visure catastali” – il “Piano particellare-elenco ditte – calcolo indennità”, rispettivamente allegati A.1 e A.3 del progetto suddetto;

CONSIDERATO che i suddetti elaborati di progetto, unitamente al “Verbale di validazione del 27/09/2011” e al decreto 265/2011 sopra indicato sono stati notificati alle ditte interessate all'esproprio con la nota 16.597 del 9/12/2011 e con la quale, tra l'altro, si fissava per le ore 10,00 del 4/01/2012 l'esecuzione del decreto d'espropriazione 319/2011;

VISTI i verbali del 04/01/2012 di immissione in possesso e stato di consistenza relativi agli immobili da occupare;

CONSIDERATO che in conseguenza di tale occupazione i lavori hanno avuto regolare inizio il 25/01/2012 e si sono conclusi il 9/08/2012 come da comunicazioni del R.U.P. senza che le ditte interessate all'esproprio abbiano fatto pervenire opposizioni;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario N° 26 del 22/01/2014 col quale il geom. Angelo Lo Castro è stato incaricato di eseguire i frazionamenti delle aree interessate all'esproprio;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario N° 26 del 22/01/2014 col quale il geom. Angelo Lo Castro è stato incaricato di eseguire i frazionamenti delle aree interessate all'esproprio;

VISTI i frazionamenti eseguiti dal suddetto tecnico che fanno parte integrante del presente provvedimento, approvati il 15/07/2014 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio – di Catania, dai quali è possibile evincere le superfici effettivamente interessate, necessarie per il ricalcolo dell'indennità provvisoria d'espropriazione, come risultante dall'allegato elenco ditte ;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori, per come comunicato dal progettista con la nota 39.900 del 17/06/2014, sono state occupate temporaneamente delle aree e per cui occorre corrispondere alle ditte interessate l'indennità prevista dall'art. 50 del D.P.R. 327/2011 così come calcolato nell'allegato elenco ditte.

DECRETA

Articolo 1

L'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili occorsi per l'esecuzione dei lavori in oggetto è rideterminata come prevista nel sopracitato (Elenco ditte) allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

L'indennità di occupazione temporanea, prevista dall'art. 50 del D.P.R. 327/2011 è determinata, per ogni singola ditta interessata, come prevista nel sopra citato (Elenco ditte) allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Articolo 3

Il presente Decreto deve essere notificato ai proprietari i quali entro trenta giorni possono comunicare che condividono la determinazione dell'indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.

Articolo 4

Ai proprietari che condividano la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80% dell'indennità previa autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene.

Articolo 5

I proprietari che condividano la determinazione dell'indennità di espropriazione e dichiarino l'assenza di diritti di terzi sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene entro sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell'indennità.

Articolo 6

Qualora sia stata condivisa l'indennità e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene può essere concluso l'atto di cessione o l'emissione del decreto di espropriazione previo pagamento dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea. Nel caso in cui il proprietario percepisca l'indennità e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.



Articolo 7

Nel caso in cui il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza dei diritti di terzi sul bene ovvero senza depositare la documentazione di cui sopra, ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante, si provvederà ad emettere il decreto di esproprio previo deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 8

I proprietari che non condividono l'indennità possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, gli stessi possono comunicare, entro il termine di giorni venti, se intendano avvalersi per la determinazione dell'indennità del procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001, e in caso affermativo designare un tecnico di propria fiducia. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nel termine suindicato, si provvederà a richiedere la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale competente ai sensi dell'art. 21 comma 15 del D.P.R. 327/2001.

Articolo 9

Si avverte che decorsi inutilmente trenta giorni la rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione si intende non concordata e sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Effettuato il deposito si provvederà ad emettere il decreto di esproprio.

Articolo 10

I soggetti espropriandi possono convenire la cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà in ogni fase del procedimento espropriativo, e comunque fino alla data in cui è emesso il decreto di esproprio.

Articolo 11

I proprietari espropriandi, anche se non intendono condividere la determinazione dell'indennità sono in ogni caso tenuti ad indicare il numero del codice fiscale ai sensi dell'art. 11 del DPR 29.09.1973 n. 605.

Articolo 12

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta un'indennità di occupazione da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 cit., pari per ogni anno ad un dodicesimo di quanto dovuto per l'esproprio dell'area e, per ogni mese e frazione di mese una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento avanti al TAR competente per territorio, o in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità, ai sensi dell'art. 53 DPR 327/2001.



Soggetto Attuatore
(ott. Maurizio Croce)